

INFORMATIVA IMU 2025 (commi da 738 a 783 L. 160/2019)

Si informa che, con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024, sono state confermate per il 2025 le aliquote IMU già in vigore negli anni precedenti.

Le **aliquote per il 2025** sono quindi le seguenti:

- aliquota ORDINARIA :	9,7 ‰
- immobili del GRUPPO CATASTALE D :	9,7 ‰ (di cui il 7,6 ‰ è riservato allo Stato)
- ABITAZIONI NON OCCUPATE :	10,6 ‰
- AREE EDIFICABILI :	8,8 ‰
- IMMOBILI MERCE delle imprese costruttrici:	0,0 (zero) ‰
- FABBRICATI RURALI ad uso strumentale:	0,0 (zero) ‰
- TERRENI AGRICOLI :	esenti (comma 758 lettera d) L. 160/2019)
- ABITAZIONE PRINCIPALE :	non imponibile (comma 740 L. 160/2019)

Le **ABITAZIONI tenute a disposizione da ANZIANI e DISABILI** che si trasferiscono in case di cura sono assimilate, da Regolamento, all'abitazione principale e pertanto non imponibili.

Quanto alle **AREE EDIFICABILI**: i valori di riferimento, approvati con delibera di Giunta n. 72 del 28/06/2017 e da ultimo aggiornati con delibera di Giunta n. 27 del 06/03/2024 modificati con sono consultabili nel documento allegato in calce.

Si ricorda inoltre che è prevista la **RIDUZIONE** del **50%** della base imponibile nei seguenti casi:

- **ABITAZIONE** concessa in **USO GRATUITO** al figlio o al genitore che la utilizza come abitazione principale (comma 747 lettera c), alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi dell'unica unità immobiliare abitativa posseduta dall'intestatario oltre eventualmente alla propria abitazione principale (anche solo una piccola quota di comproprietà su altre unità abitative nel territorio italiano fa perdere il diritto alla riduzione);
- l'intestatario ed il figlio o genitore devono avere la residenza e dimorare abitualmente nello stesso comune;
- il contratto di comodato, che deve indicare anche eventuali immobili pertinenziali, va registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI** e di fatto non utilizzati (comma 747 lettera b e art. 3 del Regolamento IMU), alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di gravi lesioni statiche e/o gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (si veda l'art. 3 del Regolamento IMU);

- lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall' ufficio tecnico comunale **con spese a carico del possessore**, che allega **idonea documentazione** alla richiesta; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando la **perizia di un tecnico abilitato**, che attesti nel dettaglio lo stato dell'immobile;

Le scadenze dell'**acconto** e del **saldo IMU** sono rispettivamente il **16 giugno** ed il **16 dicembre: in entrambe le occasioni** l'ufficio tributi invierà a domicilio i modelli precompilati per il pagamento: invitiamo tuttavia a controllare con attenzione i prospetti di calcolo dato che il comune **non è responsabile per dati non aggiornati od incompleti**.

A chi utilizza l'home banking per il pagamento dell' F24 raccomandiamo la MASSIMA ATTENZIONE NEL DIGITARE IL CODICE COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (I401) onde evitare che il versamento confluisca nelle casse di altri comuni. I codici tributo per il pagamento dell'IMU sono i seguenti: 3918 per gli "altri fabbricati"; 3916 per le "aree edificabili"; 3925 per la quota statale sugli immobili di categoria D; 3930 per la quota comunale sugli immobili di categoria D.